



N° 14/2013 CPW
N° 2907/14 REP

IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Francesco Donato	Presidente
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice relatore
dott.ssa Teresa Maria Francioso	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

Del concordato preventivo n. 14/2013 presentato da Piessegi s.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore dott. Luciano Mascarello, rappresentata e difesa dagli avv.ti David Colombini e Mario Rava come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Alba (CN), piazza Garibaldi n. 4 presso lo studio dell'avv. Rava

per le seguenti ragioni.

Allo scopo di illustrare l'iter procedimentale relativo alla domanda di concordato preventivo indicata in oggetto, è opportuno ricostruire le fasi salienti della procedura.

- Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall., depositato in data 20.9.2013, la Piessegi s.p.a. in liquidazione (di seguito, per brevità: "Piessegi") ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 citato.
- Con provvedimento del 26.9.2013, pendente istanza di fallimento (di cui alla procedura r.g. n. 61/2013 Tribunale ex Alba), il Tribunale in intestazione ha assegnato alla ricorrente termine di 60 giorni dalla data di deposito del ricorso per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione ai sensi di legge, ovvero per la presentazione della domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, l. fall.
- Successivamente, a seguito di deposito di apposita istanza del 14.11.2013, con provvedimento del 20.11.2013, il Tribunale in intestazione ha prorogato di 15 giorni il termine suddetto, ricorrendo giustificati motivi.
- Nel termine così prorogato, la Piessegi ha provveduto alla presentazione di proposta, piano e documentazione. A corredo della domanda sono stati altresì depositati, tra gli altri, i seguenti documenti: relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società al 30.9.2013; stato analitico ed estimativo dell'attività di impresa; elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; relazione ai sensi dell'art. 161, l. fall. del dott. Poma attestante la veridicità dei dati aziendali, la ragionevolezza delle assunzioni economiche e patrimoniali alla base del piano e la fattibilità dello stesso.
- In sintesi, la società ha predisposto un piano di strutturato secondo lo schema della *cessio bonorum*, senza suddivisione del ceto creditorio in classi e senza la previsione del mantenimento di assets aziendali, con cui si propone di liquidare l'intero patrimonio sociale

mediante: 1) incasso dei crediti commerciali; 2) vendita dei beni immobili; 3) vendita dei beni mobili e delle rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo. In particolare, il piano prevede: il pagamento del credito privilegiato vantato da Banca Regionale Europea s.p.a. per euro 2.726.049,00 nella misura ridotta di euro 2.250.000,00; il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e di tutte le somme vantate dagli altri creditori assistiti da privilegi; il pagamento di una percentuale presuntiva pari al 42,97% dei crediti vantati dai creditori chirografari (ivi compresa la Banca Regionale Europea s.p.a. per la differenza tra l'importo di euro 2.726.049,00 ed euro 2.250.000,00).

- All'esito della udienza camerale, con decreto del 18.12.2013 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo come proposta dalla Piessegi s.p.a. in liquidazione. La data per l'adunanza dei creditori, originariamente prevista per il 18.2.2014, è stata, per giustificati motivi e su istanza di parte, fissata per il giorno 29.4.2014.
- Con la (prima) relazione del 7.4.2014 depositata ai sensi dell'art. 172, l. fall., i commissari giudiziali hanno espresso parere favorevole all'ammissione della proposta di concordato, pur stimando, in un'ottica prudenzialmente verosimile, una percentuale di soddisfo dei creditori chirografari nella misura del 30,88%.
- In data 18.4.2014, la Piessegi, chiedendo un differimento della data prevista per la adunanza dei creditori, ha depositato una memoria modificativa della proposta di concordato nella sola parte relativa alla individuazione della misura percentuale di soddisfo dei creditori chirografari, stimata nel 39,15% per le ragioni ivi specificate, allegando, in particolare ulteriore attestazione del dott. Poma in ordine alla veridicità dei dati aziendali, alla ragionevolezza delle assunzioni economiche e patrimoniali alla base del piano e alla fattibilità dello stesso, come modificato.
- L'adunanza dei creditori è stata così differita al 27.5.2014.
- Con la (seconda) relazione 26.4.2014 depositata ai sensi dell'art. 172, l. fall. e ad integrazione della precedente già richiamata, i commissari giudiziali hanno confermato il proprio parere favorevole all'ammissione della proposta di concordato, alla luce delle rettifiche migliorative apportate dalla Piessegi in merito, in particolare, la ripristino dell'impianto fotovoltaico, all'attività di recupero crediti ed al computo delle giacenze di magazzino. Alla luce dell'ulteriore analisi effettuata, i commissari hanno ritenuto condivisibile anche la misura di soddisfo dei creditori chirografari nella indicata percentuale del 39%.
- L'adunanza dei creditori si è tenuta in data 27.5.2014 e, decorsi i venti giorni successivi alla stessa, è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, avendo votato favorevolmente e comunque dovendosi ritenere consenzienti (non avendo espresso il proprio voto), rispetto alla proposta di concordato, creditori chirografari in percentuale pari al 62,33% (si veda il verbale di adunanza e la documentazione in atti relativa, ai sensi dell'art. 178, l. fall.).
- Ne è conseguita la dichiarazione di approvazione del concordato da parte del Tribunale, con contestuale fissazione per il giorno 22.10.2014 dell'udienza per l'omologazione. Il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato al ricorrente e notificato, a cura di quest'ultimo, ai creditori dissenzienti ed ai commissari giudiziali. I commissari giudiziali hanno depositato, ai sensi dell'art. 180, l. fall., parere favorevole all'omologazione del concordato, ove hanno concluso (ad integrazione delle osservazioni e conclusioni di cui alla relazione ex art. 172, l. fall. prima richiamata) che il piano concordatario proposto dalla Piessegi s.p.a. in liquidazione è da ritenere il più favorevole per il ceto creditorio, anche rispetto all'alternativa del fallimento. Hanno altresì rilevato come, successivamente alla adunanza dei creditori, la società, appositamente autorizzata ai sensi di legge, ha concluso proficuamente talune transazioni ed ha realizzato interventi relativi all'impianto fotovoltaico descritto in atti, così



portando la liquidità sui depositi bancari alla somma di oltre 3.900.000,00 euro circa e facendo registrare una diminuzione del debito (rispetto al settembre 2013) di circa 230.000,00 euro.

Tutto ciò premesso, all'esito dell'udienza indicata del 22.10.2014, sentita la società in concordato, i commissari giudiziali e verificata la regolarità della comunicazione della data di udienza ai creditori legittimati a presentare opposizione, verificato che nessun creditore è comparso, il Tribunale rileva quanto segue.

Il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione del concordato preventivo deve essere accolto.

Rilevato, infatti, che non sono state presentate opposizioni all'omologazione da parte di soggetti a ciò legittimati, ne consegue che il provvedimento richiesto è condizionato, quanto alla sua adozione, esclusivamente dalla verifica della regolarità della procedura e degli esiti della votazione dei creditori, come già operata.

Si ribadisce, inoltre, che l'omologa del concordato preventivo appare l'alternativa più favorevole alle esigenze del ceto creditorio, rispetto ad una eventuale dichiarazione di fallimento. Ciò si osserva alla luce delle considerazioni formulate dai commissari giudiziali e dell'approvazione della proposta e del piano dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

Dal momento che il concordato consiste nella cessione di beni ed attività della società proponente, si rende necessaria la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 182 l. fall. Si precisa che, nonostante nel corso dell'udienza del 22.10.2014 il liquidatore attuale della Piessegi s.p.a., ha manifestato la propria disponibilità ad essere nominato liquidatore giudiziale della stessa società, questo Tribunale ritiene che vi siano ragioni di opportunità tali da disporre la nomina a liquidatore di un soggetto terzo diverso estraneo alla società istante.

Quanto alle modalità con cui il liquidatore deve dar corso alla liquidazione e alle modalità con cui i commissari giudiziali devono sorvegliarne l'adempimento, è il Tribunale a dover determinare le une e le altre con il decreto di omologa, a norma - rispettivamente - degli artt. 182, 1° co., e 185, l. fall.

Quelle da seguire nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo. Qui è solo opportuno rimarcare l'opportunità di disporre che il liquidatore rediga (alla stregua delle regole di buona amministrazione, che richiedono di norma una previa pianificazione delle attività liquidatorie, come si desume in via di principio dalla disciplina apprestata dagli artt. 104 *ter*, l. fall. e 2487, lett. c), c.c.) un piano delle attività di liquidazione, puntuale ed articolato, con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, da trasmettere, entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto, al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori, affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento efficace di controllo sull'esatta esecuzione del concordato.

Nello svolgimento della sua attività, il liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli artt. 105-108 *ter*, l. fall., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite, con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

P.Q.M.

1) omologa il concordato preventivo proposto da Piessegi s.p.a. in liquidazione;
2) nomina liquidatore giudiziale la dott.ssa RAFFAELLA PONZO, che si atterrà alle seguenti disposizioni:

- il liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle



relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, sarà trasmesso al giudice delegato e comunicato, a cura del commissario, ai creditori;

- il liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108^{ter}, l. fall., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ed invio di informativa al giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;

- per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dandone al contempo informazione al giudice delegato;

- il liquidatore richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

- il liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al commissario giudiziale che procederà alla sua comunicazione ai creditori;

- il liquidatore terrà informato il commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;

- il liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal commissario giudiziale o dal comitato dei creditori o dal giudice delegato;

- il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del commissario giudiziale;

- il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal commissario giudiziale;

- il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal commissario giudiziale e corredati del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il commissario giudiziale procederà quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;

- entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il commissario giudiziale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;



- il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il liquidatore e per il commissario giudiziale solo a seguito dell'attestazione del commissario giudiziale indicata al punto precedente;
 - resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
 - riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale;
- 3) dispone che il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l. fall. e comunicato alla debitrice, al liquidatore e ai commissari giudiziali, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 29.10.2014

Il giudice estensore
Monica Mastrandrea



Il Presidente
Francesco Donato



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 30 Ott. 2014

IL CANCELLIERE
Funzionario Giudiziaria
LA ROSA CLOTILDE